



Soggetti collegati

Publicato ed entrato in vigore il: 23.05.2023

Scheda

Responsabile:	Segreteria Societaria	
Tassonomia:	Governare e Gestione Rischi/Sistemi di controllo interno/Soggetti collegati	
Codice documento / Versione:	12A007	018

Ultimi aggiornamenti

Delibera CdA d.d. 30.05.2023.

- Precisazione al par. 1.3.6 in merito ai casi in cui possono sussistere interessi significativi di altri soggetti collegati nell'ambito delle operazioni con soggetti collegati rappresentati da società controllate o sottoposte a influenza notevole.
- Aggiornamento dell'Allegato F – Dichiarazione soggetti collegati.

Premessa

Il presente regolamento redatto ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia in materia di soggetti collegati (Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia, Parte Terza, capitolo 11) e del regolamento della Consob sulle operazioni con parti correlate (delibera n. 17221 del 12/03/2010 e successive modifiche) specifica le fasi del processo dei Soggetti collegati e per ogni fase i criteri da seguire e le attività da svolgere.

Il presente Regolamento si applica alla Capogruppo, alle società Banca di Cividale SpA – Società Benefit (in seguito CiviBank), Sparim S.p.A.; Raetia SGR S.p.A. in Liquidazione, SPK OBG S.R.L. e Sparkasse Haus S.R.L.

Il ruolo e le responsabilità delle unità organizzative deputate allo svolgimento delle attività e all'utilizzo delle procedure sono disciplinati nel Regolamento Generale Aziendale delle singole società.

Il presente regolamento sancisce il principio che le operazioni con soggetti collegati sono concluse a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" (cfr. paragrafo 1.3.1).

Ogni esponente aziendale del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano deve astenersi nella sua attività di libero professionista da ogni attività in palese conflitto d'interesse con il suo incarico di esponente del Gruppo.

In presenza di un conflitto d'interesse ex art. 2391 c.c. il singolo esponente, nell'ambito delle sedute consiliari, deve dare notizia agli altri Amministratori e Sindaci di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Con riferimento alle società ed enti nei quali un Esponente della Banca ricopra la carica di Amministratore o Sindaco Effettivo, gli atti e le deliberazioni della Banca (p.e. nuovi finanziamenti, modifiche della classificazione, revisioni che comportano una variazione del rischio per la Banca, modifica delle garanzie) saranno sottoposti al Processo dei Soggetti collegati, fatte le esenzioni di cui al punto 1.3.6.

Definizioni

Per quanto riguarda le diverse definizioni, nel presente regolamento si considerano:

- "Banca" o "Capogruppo" la Cassa di Risparmio di Bolzano Capogruppo del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Bolzano;
- Comitato Rischi: svolge anche le funzioni del Comitato Amministratori Indipendenti di cui alla Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia, Parte Terza, capitolo 11 e del regolamento della Consob sulle operazioni con parti correlate (delibera n. 17221 d.d. 12/03/2010 e successive modifiche). Ogni qualvolta nel presente Regolamento viene nominato il Comitato Rischi, la Capogruppo e CiviBank fanno sempre riferimento al proprio Comitato Rischi;
- "Gruppo bancario" il Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Bolzano costituito dall'insieme della Cassa di Risparmio di Bolzano e delle società controllate del Gruppo bancario;
- "società controllata del Gruppo bancario" le società del Gruppo bancario diverse da Cassa di Risparmio di Bolzano e da questa controllate direttamente o indirettamente;
- "intermediario vigilato del Gruppo bancario" le società del Gruppo bancario con fondi propri a livello individuale superiore al 2% dell'ammontare dei fondi propri a livello consolidato del Gruppo stesso e che siano impresa di investimento, società di gestione del risparmio, istituto di moneta elettronica, intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB o istituto di pagamento;
- "soggetti collegati" l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi con la stessa. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti al Gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinati dalla Capogruppo per l'intero Gruppo bancario.
- "parte correlata" uno dei soggetti, di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con le banche e gli intermediari vigilati del Gruppo bancario 2 o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:

- gli esponenti aziendali, ossia i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato³;
- il partecipante, ossia il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB);
- il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione delle banche e degli intermediari vigilati del Gruppo bancario, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una banca o un intermediario vigilato del Gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole⁴;
- "parte correlata non finanziaria" una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o per il tramite di società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nel Regolamento "Processo delle partecipazioni". Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria quando le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle complessive attività⁵. La nozione include anche le parti correlate di cui ai precedenti punti che siano società di partecipazioni qualificabili come imprese non finanziarie secondo il predetto regolamento;
- "soggetti connessi" uno o più dei soggetti di seguito indicati:
 - le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - i soggetti che controllano una parte correlata di cui ai precedenti punti;
 - i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese da loro controllate, intendendosi per tali i parenti fino al secondo grado⁶ e il coniuge o il convivente "more uxorio" di una parte correlata nonché i figli di quest'ultimo. Inoltre, per quanto non si tratti di soggetti collegati, si annovera tra gli stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado. Rientrano tra gli stretti familiari anche le persone a carico di una parte correlata nonché le persone a carico del coniuge o del convivente;
- "controllo" ai sensi dell'articolo 23 del TUB, rappresentato dalle situazioni previste dall'articolo 2359, commi 1 e 2 c.c. (disponibilità della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, disponibilità di voti sufficienti per esercitare l'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali), dal potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento per effetto di contratti o clausole statutarie, dalle situazioni di influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su una attività economica⁷. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti; non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- "influenza notevole" rappresentata dal potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa senza averne il controllo. Tale influenza si presume nel caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata oppure pari o superiore al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. Per possessi inferiori alle predette soglie occorre condurre specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere delle seguenti situazioni e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
 - rappresentanza nell'organo con funzione di gestione o in quello di supervisione strategica della società partecipata⁸;
 - partecipazione alle decisioni di natura strategica della società partecipata, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea dei soci in materia di bilancio, di destinazione degli utili, di distribuzione delle riserve, senza che ciò configuri una situazione di controllo congiunto⁹;

- esistenza tra il Gruppo bancario e la società partecipata di "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nel successivo aspetto "Assunzione delle procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati" del presente regolamento o di scambio di personale manageriale oppure di fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti; non si considerano sottoposte indirettamente all'influenza notevole le società e le imprese partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto¹⁰.

¹ Il "Comitato Rischi" è lo specifico Comitato costituito da componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ovvero CiviBank secondo quanto previsto dal suo statuto e dal relativo regolamento. I componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione sono quelli in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal DM 169 d.d. 23/11/2020 e che non hanno interessi - ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile - né sono controparti o soggetti collegati alle controparti in una determinata operazione con il Gruppo bancario.

2 Ai sensi del regolamento della Consob sulle "operazioni con parti correlate" (delibera n. 17221 d.d. 12/03/2010 e successive modifiche) un soggetto è qualificato come parte correlata del Gruppo bancario secondo i criteri dettati dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente al suddetto regolamento è considerato parte correlata:

(a) una persona o uno stretto familiare di quella persona, se tale persona:

- i. ha il controllo o il controllo congiunto della Cassa;
- ii. ha un'influenza notevole sulla Cassa;
- iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Cassa o di una sua controllante (i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa);

(b) un'entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- i. l'entità e la Cassa fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- ii. un'entità è una collegata o una joint venture di un'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- iii. entrambe le entità (di cui una è la Cassa) sono joint venture di una stessa terza controparte;
- iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità (di cui una delle entità menzionate è la Cassa) è una collegata della terza entità;
- v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Cassa o di un'entità ad essa correlata;
- vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza notevole sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture.

Ai fini del rispetto delle disposizioni dettate dal suddetto regolamento della Consob sulle "operazioni con parti correlate" i criteri e le procedure previsti nel presente regolamento devono essere adottati in analogia anche dalle altre eventuali società del Gruppo bancario diverse dalla Capogruppo secondo le competenze dell'Organo di amministrazione (e dei relativi componenti indipendenti) e dell'Organo di controllo e applicati a livello individuale.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sui soggetti collegati e, in particolare, di quelle concernenti i limiti prudenziali a cui sottoporre le attività di rischio detenute dal Gruppo bancario verso i predetti soggetti, occorre fare riferimento unicamente alle diverse categorie di "soggetti collegati" indicate nel presente regolamento.

3 La categoria degli esponenti aziendali comprende i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi e supplenti, il Direttore generale e i soggetti che esercitano funzioni equivalenti a quella di Direttore generale.

4 Compresa la società veicolo ("special purpose entity" - SPE) ossia le società costituite per svolgere una funzione circoscritta e ben determinata (quale, ad esempio, la cartolarizzazione di attività finanziarie).

5 A tali fini occorre fare riferimento, per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale dell'attivo, delle garanzie rilasciate e degli impegni, per le imprese di assicurazione al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10, per le imprese industriali al fatturato totale moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell'ultimo bilancio o, se più recenti, quelli della relazione semestrale (analizzando i dati di conto economico).

6 Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte del Gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la Capogruppo può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado. In tal caso ne dà notizia alla Banca d'Italia.

7 Nelle situazioni di controllo congiunto si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica di un'impresa, quali ad esempio la possibilità di impedire l'adozione di tali decisioni attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei "quorum" richiesti per l'assunzione delle decisioni degli Organi societari;

- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione di un'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

8 Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente dell'Organo di gestione o di supervisione strategica in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati.

9 Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società partecipata è frazionato fra più soci (non legati tra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle soglie di presunzione dell'influenza notevole, può risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie indicate.

10 I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specifici in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica (IAS 24, paragrafi 10).

Indice

1. Fasi del processo	9
1.1. Censimento dei soggetti collegati	9
1.1.1 Censimento dei soggetti collegati	9
1.2. Limiti all'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati	10
1.2.1 Definizione dei limiti prudenziali	10
1.2.2 Modalità di calcolo delle attività di rischio verso soggetti collegati	11
1.2.3 Casi di superamento dei limiti prudenziali	12
1.2.4 Limiti operativi	13
1.2.5 Macro criteri dell'operazione	14
1.3. Procedure deliberative delle operazioni con soggetti collegati	14
1.3.1 Individuazione delle operazioni con soggetti collegati	14
1.3.2 Assunzione delle procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati	16
1.3.3 Deliberazioni delle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati	19
1.3.4 Deliberazioni delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati	21
1.3.5 Operazioni con soggetti collegati di competenza dell'assemblea dei soci	23
1.3.6 Esenzioni e deroghe per alcune categorie di operazioni con soggetti collegati	24
1.3.7 Art. 136 TUB	26
1.4. Informativa al pubblico	26
1.4.1 Documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza	26
1.4.2 Documento informativo in caso di cumulo di operazioni	27
1.4.3 Documento informativo per particolari operazioni di maggiore rilevanza	28
1.4.4 Documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB	28
1.4.5 Ulteriori obblighi di comunicazione al pubblico	29
1.5. Sistema dei controlli interni sulle operazioni con soggetti collegati	29
1.5.1 Presidi organizzativi	29
2. Documentazione	32
2.1. Documenti collegati	32

3. Storia delle modifiche apportate

32

1. Fasi del processo

1.1. Censimento dei soggetti collegati

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per la fase in oggetto.

1.1.1 Censimento dei soggetti collegati

La Capogruppo censisce le parti correlate e individua i soggetti connessi, nei limiti dell'ordinaria diligenza, anche acquisendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Inoltre, per quanto non si tratti di soggetti collegati, annovera tra gli stretti familiari di una parte correlata anche gli affini 1 fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. Il trattamento dei dati rispetta la normativa privacy ex d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.

Gli esponenti aziendali soggetti alla disciplina dell'art. 136 TUB devono comunicare alla Capogruppo la loro posizione di parte rilevante ai sensi di detta normativa citata attraverso un'apposita dichiarazione sottoscritta e contenente l'impegno di segnalare tempestivamente ogni successiva variazione. Analogamente, i soggetti fisici qualificati come parti correlate devono comunicare alla Capogruppo la loro posizione di parte correlata attraverso un'apposita dichiarazione sottoscritta e contenente l'impegno di segnalare tempestivamente ogni successiva variazione.

I soggetti qualificabili come parti correlate cooperano con le società Gruppo bancario con cui intrattengono rapporti, al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. Tali soggetti comunicano tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati².

La Capogruppo individua e adotta soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere partecipe la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità³.

La Capogruppo mette nel continuo a disposizione delle società controllate del Gruppo bancario tutti i dati e le informazioni necessari per consentire alle predette società di individuare i soggetti collegati⁴. A loro volta le società controllate sono tenute a fornire alla Capogruppo tutti i dati e le informazioni in loro possesso relative alle loro attività di rischio verso i soggetti collegati, per permettere alla Capogruppo medesima di assicurare il costante rispetto dei previsti limiti quantitativi consolidati⁵.

1 Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte del Gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la Capogruppo può escludere gli affini di secondo grado, limitandosi a considerare solo quelli di primo grado. In tal caso ne dà notizia alla Banca d'Italia.

2 Per le pertinenti comunicazioni alle società del Gruppo bancario le parti correlate utilizzano le apposite schede predisposte dalla Capogruppo.

3 Come, ad esempio, quelli rivenienti dall'articolo 137 del TUB sul mendacio e falso interno.

4 I soggetti collegati del Gruppo bancario sono inclusi e ordinati in un apposito archivio informatico gestito dalla Capogruppo, che consente la rilevazione delle posizioni interessate dal presente regolamento.

5 A tali fini l'apposito archivio informatico sui soggetti collegati gestito dalla Capogruppo viene tempestivamente aggiornato e trasmesso alle società controllate.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
censire le parti correlate e individuare i soggetti connessi	Direzione Operations; Servizio Segreteria Societaria;

1.2. Limiti all'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per la fase in oggetto.

1.2.1 Definizione dei limiti prudenziali

Le attività di rischio del Gruppo bancario - come definite nel successivo aspetto "Modalità di calcolo delle attività di rischio verso soggetti collegati" del presente regolamento - nei confronti dei soggetti collegati devono essere contenute entro i limiti quantitativi di seguito indicati, calcolati in rapporto ai fondi propri a livello consolidato.

Ai fini anzidetti i fondi propri sono costituiti dall'aggregato definito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di grandi esposizioni (cosiddetti "grandi rischi").

I limiti quantitativi a cui sono sottoposte le attività di rischio del Gruppo bancario verso le diverse categorie di soggetti collegati sono i seguenti:

- attività di rischio verso esponenti aziendali e i relativi soggetti connessi: 5%;
- attività di rischio verso una "parte correlata non finanziaria" e i relativi soggetti connessi:
 - 5% per le parti correlate costituite da partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - 7,5% per le parti correlate costituite da partecipanti diversi da quelli di cui al precedente punto oppure da soggetti - diversi dai partecipanti - in grado da soli di nominare uno o più componenti degli Organi aziendali;
 - 15% negli altri casi;
- attività di rischio verso un'"altra parte correlata" e i relativi soggetti connessi:
 - 7,5% per le parti correlate costituite da partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - 10% per le parti correlate costituite da partecipanti diversi da quelli di cui al precedente punto oppure da soggetti - diversi dai partecipanti - in grado da soli di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - 20% negli altri casi.

Se tra il Gruppo bancario e una determinata parte correlata intercorre una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

(LIMITI RIFERITI AI FONDI PROPRI A LIVELLO CONSOLIDATO E INDIVIDUALE)

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Nel rispetto dei suddetti limiti quantitativi del Gruppo bancario ciascuna banca appartenente al Gruppo stesso può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata, entro il limite del 20% dei fondi propri a livello individuale. Per il calcolo del limite individuale tali banche considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di Gruppo.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
contenere l'assunzione di attività di rischio verso i soggetti collegati entro i pertinenti limiti prudenziali	Direzione Crediti;
considerare il limite più basso applicabile nel caso di pluralità di rapporti con il medesimo insieme di soggetti collegati	Direzione Crediti;

1.2.2 Modalità di calcolo delle attività di rischio verso soggetti collegati

Le attività di rischio del Gruppo bancario verso i soggetti collegati, da assoggettare ai limiti quantitativi indicati nel precedente aspetto "Definizione dei limiti prudenziali", sono rappresentate dalle "esposizioni nette" come definite dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale in materia di grandi esposizioni (cosiddetti "grandi rischi"). Esse configurano pertanto l'insieme delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti dei soggetti predetti computate secondo i regolamenti dei processi per la misurazione del rischio di credito, del rischio di controparte e del rischio di cartolarizzazione nonché del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito.

Non sono incluse nelle attività di rischio:

- le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri;
- le esposizioni di cui all'art. 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR 1 sulle grandi esposizioni ("grandi rischi");

- le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo bancario;
- le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR 2.

Alle attività di rischio anzidette si applicano, conformemente alle richiamate disposizioni di vigilanza prudenziale sulle grandi esposizioni, i pertinenti fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione dei rischi 3.

1 In particolare: nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.

2 Per la definizione di partecipazione cfr. Circolare 285/2013, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione 1.

3 Le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
individuare le attività di rischio verso soggetti collegati da sottoporre ai prescritti limiti quantitativi	Direzione Crediti;
verificare le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione dei rischi	Direzione Crediti;
applicare i pertinenti fattori di ponderazione	Direzione Crediti;

1.2.3 Casi di superamento dei limiti prudenziali

La Capogruppo/CiviBank assicura il rispetto in via continuativa dei limiti quantitativi a cui sono sottoposte le attività di rischio del Gruppo bancario verso i soggetti collegati.

Se per cause indipendenti da volontà o colpa delle società del Gruppo bancario¹ uno o più limiti suddetti vengono superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti medesimi nel più breve tempo possibile. A tale fine la Capogruppo/CiviBank predispone, entro 45 giorni dal superamento dei limiti, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale ². Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla sua approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Nel processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) la Capogruppo/CiviBank tiene altresì conto, ai fini della determinazione del capitale interno complessivo del Gruppo bancario, delle eccedenze - rispetto ai pertinenti limiti quantitativi - delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

Nell'ambito del processo ICAAP la Capogruppo/CiviBank valuta anche i rischi legale, reputazionale e di conflitto d'interesse connessi con l'operatività verso i soggetti collegati, se rilevanti per l'operatività del Gruppo.

¹ Ad esempio, nel caso in cui un determinato soggetto ha assunto la qualità di parte correlata solo successivamente all'apertura del rapporto con società del Gruppo bancario.

² Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta in una società del Gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione stessa sono sospesi.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
verificare e assicurare in via continuativa che le attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati siano contenute entro i pertinenti limiti quantitativi	Servizio Risk Management;
rilevare tempestivamente le eventuali situazioni di superamento dei limiti	Servizio Risk Management;
predisporre un piano di rientro entro 45 giorni dall'eventuale superamento dei limiti	Direzione Corporate Banking e Servizi per l'Estero;
trasmettere alla Banca d'Italia il piano di rientro entro 20 giorni dalla sua approvazione	Servizio Segreteria Societaria;
tener conto nel processo ICAAP, ai fini della determinazione del capitale interno complessivo del Gruppo, delle eventuali eccedenze rispetto ai limiti	Servizio Risk Management;
valutare nel processo ICAAP, se rilevanti, i rischi legali, reputazionali e di conflitto d'interesse connessi con l'operatività verso i soggetti collegati	Servizio Risk Management;

1.2.4 Limiti operativi

In aggiunta ai limiti prudenziali richiamati nei paragrafi che precedono, deve essere assicurato il rispetto continuo e perentorio dei seguenti limiti operativi (cfr. tabella sottostante), come tali declinati in termini di:

- assunzione di rischio verso singolo gruppo di soggetti collegati;
- assunzione di rischio su fondi propri verso la totalità di soggetti collegati;
- incidenza massima accordato banca su accordato sistema per singolo gruppo di soggetti collegati con esposizione ponderata su fondi propri > 1,25%.

limiti operativi	Tipo valore	Livello	Periodicità rilevazione
limite assunzione di rischio verso singolo gruppo di soggetti collegati: esposizione ponderata su fondi propri ≤ 3,5%	%	Max	trimestrale
limite assunzione di rischio su fondi propri verso totalità di soggetti collegati che entrano in segnalazione (esposizione nominale > 250.000 EUR): totale esposizione ponderata su fondi propri ≤ 12%	%	Max	trimestrale
limite accordato massimo su fondi propri per singolo gruppo di soggetti collegati: accordato ≤ 4,0%	%	Max	trimestrale
limite accordato massimo su fondi propri verso totalità di soggetti collegati che entrano in segnalazione (esposizione nominale > 250.000 EUR): totale accordato banca su fondi propri ≤ 15%	%	Max	trimestrale
limite incidenza massima accordato banca su accordato sistema per singolo gruppo di soggetti collegati con esposizione ponderata su fondi propri > 1,25%: incidenza accordato banca vs. accordato sistema ≤ 35%	%	Max	trimestrale

nota: con "fondi propri" si intende il patrimonio di vigilanza consolidato costituito dall'aggregato definito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi (cosiddetti „grandi rischi“)

Con riferimento ai limiti operativi indicati nella tabella le esposizioni che eccedono i predetti limiti devono rientrare entro il termine di 18 mesi.

1.2.5 Macro criteri dell'operazione

Di seguito i criteri di massima definiti per un'operazione con soggetti collegati:

- l'operazione deve rientrare nei limiti prudenziali definiti dalla Banca per i soggetti collegati;
- l'operazione deve rispettare la politica creditizia della Banca/CiviBank in vigore tempo per tempo;
- l'operazione deve essere eseguita nel rispetto delle disposizioni interne alla Banca/CiviBank in vigore tempo per tempo;
- l'operazione deve essere gestita secondo le regole, le norme e le procedure previste per il relativo prodotto;
- l'operazione deve essere conveniente ed opportuna per la Banca/CiviBank. In ogni caso, le condizioni economiche per i nuovi affidamenti devono coprire almeno i costi di rischio, di funding, di capitale e i costi operativi. Per gli affidamenti in essere le condizioni economiche devono coprire almeno i costi di rischio, di funding e di capitale con un utile per la banca ritenuto congruo. Nella documentazione di supporto dell'operazione devono essere esplicitate adeguate motivazioni nel caso in cui ci siano discordanze con le condizioni economiche in vigore.

per i nuovi affidamenti quando le condizioni coprono almeno i costi di rischio, di funding, di capitale e i costi operativi. Per gli affidamenti in essere si ritiene conveniente l'operazione quando le condizioni coprono i costi di rischio, di funding e di capitale con un utile per la banca ritenuto congruo

1.3. Procedure deliberative delle operazioni con soggetti collegati

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per la fase in oggetto.

1.3.1 Individuazione delle operazioni con soggetti collegati

Le operazioni del Gruppo bancario con soggetti collegati sono costituite dalle transazioni con tali soggetti che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Non rientrano nella predetta categoria di operazioni:

- quelle effettuate tra società del Gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni del Regolamento ["Processo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione"](#);
- operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 c.c.; b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previsti dall'art. 2445 c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 T.U.;
- le operazioni di importo esiguo come definite dal presente regolamento;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia oppure di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo bancario.

Nell'ambito delle operazioni con soggetti collegati si considerano:

- "operazioni di maggiore rilevanza" le operazioni con soggetti collegati per le quali uno dei rapporti di seguito indicati, applicabili a seconda della specifica operazione, supera il 5%:
 - rapporto tra il valore dell'operazione e i fondi propri a livello consolidato del Gruppo bancario ("indicatore di rilevanza del controvalore") tratto dal più recente bilancio pubblicato;

- rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto della transazione² e il totale attivo consolidato del Gruppo bancario ("indice di rilevanza dell'attivo"³). I dati da utilizzare devono essere tratti dai più recenti bilanci pubblicati;
- rapporto tra il totale delle passività dell'entità oggetto della transazione e il totale attivo consolidato del Gruppo bancario ("indice di rilevanza del passivo"). I dati da utilizzare devono essere tratti dai più recenti bilanci pubblicati. La Capogruppo può individuare anche altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza secondo predeterminati criteri⁴. Per le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con un medesimo soggetto collegato, occorre cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza e, pertanto, del relativo iter di approvazione. Non concorrono ai fini del suddetto cumulo le operazioni esenti di cui al successivo aspetto "Esenzioni e deroghe per alcune categorie di operazioni con soggetti collegati";
- "operazioni di minore rilevanza" le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza;
- "operazioni ordinarie" le operazioni con soggetti collegati che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
 - sono di minore rilevanza e, comunque, di valore non superiore alla soglia del 5% in rapporto ai fondi propri a livello consolidato;
 - rientrano nell'ordinaria operatività del Gruppo bancario, configurando uno o più dei seguenti servizi e attività:
 - raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma;
 - esercizio del credito sotto qualsiasi forma;
 - altre attività finanziarie ai sensi dell'articolo 10 del TUB, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del medesimo testo unico o che costituiscono servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del TUF;
 - attività e servizi connessi o accessori alle attività e ai servizi di cui ai punti precedenti;
 - attività e servizi strumentali alle attività e ai servizi di cui ai punti precedenti, ad esclusione delle operazioni di acquisto o di vendita di beni immobili, di partecipazioni di controllo o di collegamento, di aziende o rami d'azienda nonché delle operazioni di fusione o di scissione e di operazioni similari;
 - sono concluse, da parte del Gruppo bancario, a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, intendendosi per tali le condizioni di seguito indicate:
 - condizioni analoghe a quelle usualmente offerte al mercato rivolte a soggetti non collegati, con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche per natura, dimensione, forma tecnica, durata, garanzia, valuta di denominazione, rischiosità (rating simili), ambiti di mercato e settori operativi confrontabili ecc., tipologia di controparte e con strutture contrattuali standardizzate;
 - praticate in operazioni analoghe da parte di "comparables";
 - condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti per l'acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni praticate a soggetti con cui il Gruppo bancario sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo per l'acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni relative alle operazioni poste in essere con i soggetti aggiudicatari di gare o di appalti indetti dal Gruppo bancario per la realizzazione o la fornitura di beni e servizi;
 - condizioni relative alle operazioni rientranti nei servizi e attività di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, del TUF effettuate dal Gruppo bancario per conto proprio o di terzi in mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione italiani o esteri oppure a condizioni equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati.

Nella determinazione delle condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard devono essere considerati non solo gli aspetti prettamente tariffari, ma anche le modalità di concessione/gestione successiva del rapporto, che non devono essere agevolate rispetto alle modalità concesse a, e concordate con, soggetti non collegati della banca.

Non sono ordinarie, per natura e per condizioni, le attività di ristrutturazione del debito in qualunque forma tecnica articolate;

1 Se le condizioni economiche di un'operazione sono determinate, il suo valore è rappresentato: i) per le componenti in contanti, dall'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, dal "fair value" calcolato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali; iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, dall'importo massimo erogabile. Se invece le condizioni economiche di un'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il suo valore è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. Per i servizi pluriennali remunerati con commissioni o canoni il relativo valore è rappresentato dal loro valore attuale.

2 Per le operazioni di acquisizione e di cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento del Gruppo bancario il valore del numeratore è rappresentato dal totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e di cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento del Gruppo bancario il valore del numeratore è: i) nel caso di acquisizioni, il valore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; ii) nel caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e di cessione di altre attività (diverse dalle partecipazioni) il valore del numeratore è: i) nel caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; ii) nel caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

3 Nell'attivo sono comprese anche le operazioni fuori bilancio.

4 A tali fini la Capogruppo/CiviBank tiene conto dei seguenti criteri: rilevanza quantitativa (scelta di una soglia inferiore o utilizzo di ulteriori indicatori); profili di natura qualitativa (quali, ad esempio, condizioni non di mercato o tipo di operazione); incidenza sugli interessi dei terzi; tipologia di controparte; tempistica dell'operazione (ad esempio, prossimità della chiusura del bilancio o di informative pubbliche periodiche); operazioni statutariamente previste come non delegabili.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
individuare le operazioni con soggetti collegati	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
individuare le operazioni di maggiore rilevanza sulla base del pertinente indicatore	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
individuare le operazioni di minore rilevanza	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
individuare nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza le operazioni ordinarie	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl

1.3.2 Assunzione delle procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Secondo le disposizioni di vigilanza in materia di conformità la Capogruppo/CiviBank deve recepire le disposizioni di legge e di vigilanza che interessano i processi aziendali nelle regole interne, al fine di disciplinare i criteri da seguire e le attività da svolgere nei processi stessi. Pertanto, la Capogruppo/CiviBank provvede:

- a recepire nelle regole interne (regolamento dei processi e dei procedimenti; circolari; ordini di servizio ecc.) le disposizioni di legge e di vigilanza per disciplinare lo svolgimento delle sue attività secondo un modello organizzativo articolato in processi/procedure. Il processo è suddiviso in fasi e

16 di 34

ogni fase è strutturata per singolo aspetto da considerare nello svolgimento della fase stessa. Per ogni aspetto sono disciplinati i criteri da seguire (sintesi delle disposizioni che interessano l'aspetto) e le attività da svolgere per applicare i predetti criteri;

- ad attribuire alle singole unità o funzioni aziendali (insieme di una o più unità) la responsabilità dei singoli processi aziendali;
- a disciplinare i ruoli e le responsabilità delle unità organizzative o delle funzioni nel [Regolamento Generale Aziendale](#);
- ad assegnare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank, sentito il Collegio Sindacale, specifici poteri decisionali nelle diverse materie ad altri Organi aziendali della Capogruppo/CiviBank medesima nonché ad altri soggetti di quest'ultima responsabili di funzioni individualmente o collegialmente (comitati interni).

Ciascuna banca individuale appartenente al Gruppo bancario deve far riferimento, ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante le Procedure deliberative delle operazioni con soggetti collegati (par. 1.3), al medesimo insieme di "soggetti collegati" definito relativamente all'intero Gruppo, secondo quanto previsto dalle definizioni in Premessa.

Le procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati devono essere pertanto assunte (ed eventualmente modificate) assicurando il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo e del Comitato Rischi, nonché con il contributo delle principali funzioni interessate. In particolare:

- le procedure sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Rischi e il Collegio Sindacale rilasciano analitici e motivati pareri sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi fissati dalle disposizioni di vigilanza in materia di soggetti collegati e dal presente regolamento. Tali pareri sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione;
- le funzioni interessate, ciascuna in base alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari aspetti disciplinati dalle disposizioni di vigilanza in materia di soggetti collegati e dal presente regolamento;
- le competenze e i criteri indicati nei precedenti punti vanno osservati anche per assumere le proposte di modifica dello Statuto della Capogruppo/CiviBank, da sottoporre a delibera assembleare, necessarie per conformare lo Statuto stesso alle disposizioni di vigilanza in materia di soggetti collegati;
- qualora la conclusione di operazioni con soggetti collegati, che non siano esenti secondo quanto disposto dal successivo aspetto "Esenzioni e deroghe per alcune categorie di operazioni con soggetti collegati", dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali (così come definiti dalla normativa di vigilanza pro-tempore vigente e dalle pertinenti disposizioni interne del Gruppo bancario) si applicano i paragrafi "Deliberazioni delle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati" e "Deliberazioni delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati";
- le procedure anzidette e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Capogruppo/CiviBank.

Nella concreta gestione delle singole operazioni con soggetti collegati le unità organizzative della Capogruppo/CiviBank deputate alle trattative e all'istruttoria di tali operazioni che ricadono in uno dei processi di pertinenza delle stesse unità devono verificare, in primo luogo, se la controparte sia o meno un soggetto collegato e in caso affermativo dette unità devono:

- svolgere la trattativa e l'istruttoria dell'operazione secondo il regolamento del processo nel quale ricade l'operazione stessa¹ e, qualora l'operazione non risulti esente ai sensi del successivo aspetto "Esenzioni e deroghe per alcune categorie di operazioni con soggetti collegati", trasmettere i risultati al Comitato Rischi; in particolare devono essere fornite agli organi e alle funzioni competenti alla deliberazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Rischi - con anticipo e con apposita relazione - informazioni complete ed adeguate aventi i contenuti di cui ai paragrafi "Deliberazioni delle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati" e "Deliberazioni delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati";
- per le operazioni di maggiore rilevanza (cfr. il successivo paragrafo "Deliberazioni delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati"), non appena sia stata avviata la fase delle trattative

negoziali, fornire tutta la documentazione e le informazioni in possesso al Comitato Rischi o ai componenti dallo stesso delegati;

- ricevere dal Comitato Rischi il parere dallo stesso formulato in ordine all'operazione;
- deliberare o meno l'operazione, se la stessa ricade nei loro poteri deliberativi, oppure trasmettere i risultati della trattativa e dell'istruttoria, unitamente al parere del Comitato Rischi, al Consiglio di Amministrazione o agli organi o responsabili di funzione dallo stesso delegati a deliberare l'operazione;
- predisporre e fornire tutta l'informativa al pubblico corredata di tutti i documenti previsti (cfr. il successivo paragrafo "Informativa al pubblico");
- predisporre tutti i flussi informativi previsti per i casi di esclusione (cfr. il successivo paragrafo "Esenzioni e deroghe per alcune categorie di operazioni con soggetti collegati").

¹ Nelle operazioni che riguardano le società controllate del Gruppo bancario le unità organizzative deputate a svolgere le fasi della trattativa e dell'istruttoria sono quelle di tali società.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
assumere o modificare le procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati su indicazione delle unità responsabili	Consiglio di Amministrazione;
pubblicare nel sito internet della Capogruppo/CiviBank le procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e le loro modifiche	Servizio Segreteria Societaria;
svolgere le fasi della trattativa e dell'istruttoria di ciascuna operazione con soggetti collegati	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
trasmettere i risultati di tali fasi al Comitato Rischi	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
fornire agli organi e alle funzioni competenti alla deliberazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Rischi - con anticipo e con apposita relazione - informazioni complete ed adeguate	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
per le operazioni di maggiore rilevanza (cfr. il successivo par. 1.3.4), non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali, fornire tutta la documentazione e le informazioni in loro possesso al Comitato Rischi o ai componenti dallo stesso delegati	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
acquisire il parere del Comitato Rischi su ciascuna operazione con soggetti collegati	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
deliberare l'operazione oppure trasmettere i risultati della trattativa e dell'istruttoria e il parere del Comitato Rischi ai competenti organi o responsabili di funzione	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
predisporre e fornire tutta l'informativa al pubblico corredata di tutti i documenti previsti	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank;

	Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
predisporre tutti i flussi informativi previsti per i casi di esclusione	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl

1.3.3 Deliberazioni delle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati

L'approvazione delle operazioni di minore rilevanza del Gruppo bancario con soggetti collegati spetta, ad esclusione di quelle di specifica competenza dell'Assemblea dei soci di singole società del Gruppo bancario, al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank 1 o agli organi o responsabili di funzione dallo stesso delegati. Ove lo ritengano opportuno, i delegati possono sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le operazioni di minore rilevanza rientranti nella loro competenza.

Le società controllate del Gruppo bancario sono tenute a fornire alla Capogruppo/CiviBank secondo gli standard aziendali della Capogruppo/CiviBank tutti i dati e le informazioni in loro possesso relativi alle predette operazioni, per consentire alla Capogruppo/CiviBank medesima di assumere le conseguenti deliberazioni. La Capogruppo/CiviBank adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni.

Le operazioni sono approvate con preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato Rischi, il quale - secondo quanto previsto nel pertinente regolamento - valuta la coerenza delle operazioni stesse con l'interesse del Gruppo bancario, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle loro condizioni. Nel caso che uno o più componenti del Comitato Rischi risultassero soggetti collegati in una determinata operazione, essi devono essere sostituiti ad hoc da altrettanti amministratori indipendenti, non collegati. In mancanza di amministratori indipendenti non collegati per la predetta sostituzione il Consiglio di Amministrazione nomina altrettanti esperti indipendenti che non rivestono la qualità di soggetti collegati 2.

Con anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione dell'operazione vengono fornite, con apposita relazione delle funzioni competenti, agli organi e alle funzioni competenti alla deliberazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Rischi, informazioni complete e adeguate sulla specifica operazione da approvare, con particolare riguardo alla controparte e alla sua qualità di soggetto collegato, al tipo di operazione, alle condizioni, alla convenienza per il Gruppo, all'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, alle modalità esecutive dell'operazione, all'interesse ed alle motivazioni sottostanti, agli eventuali rischi per il Gruppo bancario, nonché, per le operazioni ordinarie, alla documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro.

Eventuali informazioni e documenti acquisiti successivamente al suddetto termine sono forniti ai suddetti organi e funzioni non appena possibile.

Il Comitato Rischi rappresenta le eventuali lacune e manchevolezze riscontrate nella fase pre deliberativa ed esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione (o agli organi o responsabili di funzione dallo stesso delegati all'approvazione dell'operazione) prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione stessa 3. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Rischi.

Le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali applicate all'operazione rispetto a quelle standard o di mercato devono essere adeguatamente motivate dall'opportunità e dalla convenienza economica di realizzare l'operazione stessa nell'interesse della Cassa. L'economicità dell'operazione determina l'interesse economico della Cassa alla realizzazione dell'operazione. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Per consentire agli Organi coinvolti nel processo di delibera, ed in particolare al Comitato Rischi, di esprimere un parere consapevole, è richiesto che venga condotta una valutazione approfondita sull'effettiva profittabilità (convenienza economica) sia della transazione sia della relazione con la parte

correlata/soggetto connesso nel suo complesso (acquisendo informazioni anche sui ritorni economici degli altri rapporti in essere con la stessa, ove presenti).

Le operazioni si ritengono convenienti quando le stesse soddisfano i seguenti requisiti:

- a) livello individuale: per i nuovi affidamenti quando le condizioni coprono almeno i costi di rischio, di funding, di capitale e i costi operativi. Per gli affidamenti in essere si ritiene conveniente l'operazione quando le condizioni coprono i costi di rischio, di funding e di capitale con un utile per la banca ritenuto congruo;
- b) di gruppo: considerando anche aspetti qualitativi (p.es. sviluppo delle relazioni commerciali) e quantitativi a livello di Gruppo (p.es. l'operazione a livello individuale è in perdita, mentre le operazioni restanti del Gruppo producono adeguato margine).

Nel caso in cui il parere espresso dal Comitato Rischi sia negativo o condizionato a rilievi formulati, in aggiunta a quanto sopra, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal predetto Comitato.

Gli Organi e le funzioni deliberanti forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse, sulle loro principali caratteristiche e sulla loro esecuzione.

Le operazioni sulle quali il Comitato Rischi ha espresso parere contrario o condizionato sono comunicate al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione singolarmente non appena deliberate; inoltre, la Capogruppo/CiviBank, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo VI, del Regolamento Emittenti (delibera n. 11971 d.d. 14/05/1999 e successive modifiche) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle predette operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere contrario o condizionato, nonché delle ragioni per le quali gli organi o le funzioni deliberanti hanno ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere del Comitato Rischi è messo a disposizione del pubblico in allegato all'anzidetto documento informativo o nel sito internet della Capogruppo/CiviBank.

1 Per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB la competenza a deliberare spetta sempre al Consiglio di Amministrazione, che delibera all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

2 Nella valutazione dei requisiti di indipendenza degli esperti indipendenti occorre, in particolare, fare riferimento alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fra tali soggetti, da un lato, e le società del Gruppo bancario e i componenti del Consiglio di Amministrazione di tali società, dall'altro. La valutazione dell'indipendenza deve essere svolta dal Comitato Rischi preventivamente, tenendo conto delle seguenti ed eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti:

- a) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società;
- b) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

3 Il parere del Comitato Rischi non è richiesto per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
fornire preventivamente agli Organi e alle funzioni competenti tutte le necessarie informazioni su ciascuna operazione	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
fornire il preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato Rischi su ciascuna operazione. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Rischi	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
assumere la pertinente e adeguatamente motivata delibera dei	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in

20 di 34

competenti Organi o soggetti delegati su ciascuna operazione	staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale la periodica informativa sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale la specifica informativa sulle operazioni sulle quali il Comitato Rischi ha espresso parere contrario o condizionato	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
fornire le informazioni al fine di mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale o nel sito internet la specifica informativa sulle operazioni sulle quali il Comitato Rischi ha espresso parere contrario o condizionato e il parere di quest'ultimo	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
mettere a disposizione del pubblico nel sito internet l'informativa di cui al precedente punto	Servizio Segreteria Societaria;

1.3.4 Deliberazioni delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati

La competenza a deliberare in merito alle operazioni di maggiore rilevanza del Gruppo bancario con soggetti collegati spetta, ad esclusione di quelle di specifica competenza dell'Assemblea dei soci di singole società del Gruppo bancario, solo al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank¹.

Le società controllate del Gruppo bancario sono tenute a fornire alla Capogruppo secondo gli standard aziendali della Capogruppo/CiviBank tutti i dati e le informazioni in loro possesso relativi alle predette operazioni, per consentire alla Capogruppo/CiviBank medesima di assumere le conseguenti deliberazioni. La Capogruppo/CiviBank adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni.

Le operazioni sono approvate con preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato Rischi, il quale - secondo quanto previsto nel pertinente regolamento - valuta la coerenza delle operazioni stesse con l'interesse del Gruppo bancario nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle loro condizioni. Nel caso che uno o più componenti del Comitato Rischi risultassero soggetti collegati in una determinata operazione, essi devono essere sostituiti ad hoc da altrettanti amministratori indipendenti, non collegati. In mancanza di amministratori indipendenti non collegati per la predetta sostituzione il Consiglio di Amministrazione nomina altrettanti esperti indipendenti che non rivestono la qualità di soggetti collegati².

Al fine di formulare il predetto parere, il Comitato Rischi o uno o più componenti dallo stesso delegati sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle operazioni, sia ricevendo dati e informazioni completi e aggiornati, sia richiedendo di propria iniziativa ulteriori informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria medesime.

A tal fine, non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali, gli organi e i soggetti che hanno avviato le trattative stesse informano al riguardo per iscritto il Comitato Rischi o i componenti dallo stesso delegati e forniscono loro tutta la documentazione e le informazioni in loro possesso. Durante la fase delle trattative e la fase istruttoria il Comitato Rischi o i componenti dallo stesso delegati vengono costantemente e prontamente aggiornati per iscritto dai suddetti organi/soggetti sull'evolversi delle trattative medesime e sull'eventuale mutamento di condizioni, termini e/o caratteristiche essenziali dell'operazione.

Con anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione dell'operazione vengono fornite, con apposita relazione delle funzioni competenti, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Rischi informazioni complete e adeguate sulla specifica operazione da approvare, con particolare riguardo

alla controparte e alla sua qualità di soggetto collegato, al tipo di operazione, alle condizioni, alla convenienza per il Gruppo, all'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, alle modalità esecutive dell'operazione, all'interesse ed alle motivazioni sottostanti, agli eventuali rischi per il Gruppo bancario. Eventuali informazioni e documenti acquisiti successivamente al suddetto termine sono forniti ai suddetti organi non appena possibile.

Il Comitato Rischi rappresenta le eventuali lacune e manchevolezze riscontrate nella fase pre deliberativa ed esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione 3. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Rischi.

I verbali delle deliberazioni di approvazione delle operazioni o la documentazione presentata devono riportare adeguata motivazione ed idonei elementi a supporto della stessa in merito all'opportunità e alla convenienza economica per il Gruppo bancario e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici delle operazioni medesime, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il parere espresso dal Comitato Rischi sia negativo o condizionato a rilievi formulati, in aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'operazione - e in tal caso la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal predetto Comitato - tuttavia deve:

- richiedere un parere preventivo al Collegio Sindacale sull'interesse del Gruppo bancario al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- sottoporla a successiva delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci da convocarsi senza indugio. In ogni caso, l'operazione può essere compiuta solo con il voto favorevole della maggioranza dei soci non collegati votanti 4.

Entro i termini di legge la Capogruppo/CiviBank mette a disposizione del pubblico nel suo sito internet le informazioni sugli esiti del voto.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse, sulle loro principali caratteristiche e sulla loro esecuzione.

Le operazioni sulle quali il Comitato Rischi ha espresso parere contrario o condizionato sono comunicate singolarmente al Collegio Sindacale non appena deliberate.

1 Per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB la competenza a deliberare spetta sempre al Consiglio di Amministrazione, che delibera all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

2 Nella valutazione dei requisiti di indipendenza degli esperti indipendenti occorre, in particolare, fare riferimento alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fra tali soggetti, da un lato, e le società del Gruppo bancario e i componenti del Consiglio di Amministrazione di tali società, dall'altro. La valutazione dell'indipendenza deve essere svolta dal Comitato Rischi preventivamente, tenendo conto delle seguenti eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti:

- a) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società;
- b) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

3 Fermo restando il coinvolgimento nelle fasi della trattativa e dell'istruttoria, il parere del Comitato Rischi non è richiesto per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB.

4 Per "soci non collegati" si intendono i soci diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti collegati/parti correlate sia a tale controparte sia al Gruppo bancario.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
fornire preventivamente agli Organi e alle funzioni competenti tutte le necessarie informazioni su ciascuna operazione	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
fornire il preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato Rischi su ciascuna operazione. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Rischi	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
assumere la pertinente e adeguatamente motivata delibera del Consiglio di Amministrazione su ciascuna operazione	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
sottoporre a delibera dell'Assemblea dei soci - acquisito preventivamente apposito parere anche dal Collegio Sindacale - le delibere del Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni sulle quali il Comitato Rischi ha espresso parere contrario o condizionato	Servizio Segreteria Societaria;
fornire le informazioni al fine di mettere a disposizione del pubblico nel sito internet la specifica informativa sugli esiti del voto dell'Assemblea dei soci di cui al precedente punto	Servizio Segreteria Societaria;
fornire al Collegio Sindacale la periodica informativa sulle operazioni concluse, sulle loro principali caratteristiche e sulla loro esecuzione, ferma restando l'informativa immediata nel caso di operazioni sulle quali il Comitato Rischi ha espresso parere contrario o condizionato	Servizio Segreteria Societaria;
mettere a disposizione del pubblico nel sito internet l'informativa di cui al precedente punto	Servizio Segreteria Societaria;

1.3.5 Operazioni con soggetti collegati di competenza dell'assemblea dei soci

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le operazioni sia di minore sia di maggiore rilevanza del Gruppo bancario con soggetti collegati ricadono nella competenza dell'Assemblea dei soci ¹ di singole società del Gruppo bancario, i criteri e le procedure indicati nei precedenti aspetti "Deliberazioni delle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati" e "Deliberazioni delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati" si applicano alla fase della proposta che il pertinente organo amministrativo della medesima società, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank, presenta alla rispettiva Assemblea.

Tuttavia, nel caso in cui il Comitato Rischi esprima un parere negativo o condizionato su una determinata operazione di maggiore rilevanza, non è necessario acquisire anche il parere dell'organo di controllo. Inoltre, nel caso in cui il Comitato Rischi esprima al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank un parere negativo o condizionato su una determinata operazione, l'operazione stessa può essere deliberata dall'Assemblea dei soci:

- con le maggioranze statutariamente previste, se l'operazione è di minore rilevanza;
- con le maggioranze previste dal codice civile e con il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti non collegati ², se l'operazione è di maggiore rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle principali caratteristiche e sull'esecuzione delle operazioni deliberate dall'Assemblea dei soci.

¹ Per le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 del TUB la competenza a deliberare spetta sempre al Consiglio di amministrazione, che delibera all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

2 Per "soci non collegati" si intendono i soci diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti collegati sia a tale controparte sia al Gruppo bancario.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
fornire preventivamente agli organi e alle funzioni competenti tutte le necessarie informazioni su ciascuna operazione	Servizio Segreteria Societaria;
fornire il preventivo e motivato parere non vincolante del Comitato Rischi su ciascuna operazione	Servizio Segreteria Societaria;
assumere la pertinente e adeguatamente motivata proposta del Consiglio di Amministrazione su ciascuna operazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci	Servizio Segreteria Societaria;
fornire al Collegio Sindacale la periodica informativa sulle principali caratteristiche e sull'esecuzione delle operazioni deliberate dall'Assemblea dei soci	Servizio Segreteria Societaria;

1.3.6 Esenzioni e deroghe per alcune categorie di operazioni con soggetti collegati

Alle seguenti categorie di operazioni del Gruppo bancario con soggetti collegati non si applicano i criteri e le procedure previsti negli aspetti "Deliberazioni delle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati", "Deliberazioni delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati", "Operazioni con soggetti collegati di competenza dell'Assemblea dei Soci", subordinatamente al rispetto delle specifiche condizioni di seguito riportate:

- operazioni di importo esiguo;
- operazioni ordinarie;
- operazioni con società controllate o sottoposte a influenza notevole.

Per operazioni di importo esiguo del Gruppo bancario con soggetti collegati si intendono:

- se i fondi propri a livello consolidato sono pari o inferiori a euro 500 mio, le operazioni il cui valore non eccede il limite di euro 250.000;
- se i fondi propri a livello consolidato sono superiori a euro 500 mio, le operazioni il cui valore non eccede il limite minore tra euro 1 mio di euro e lo 0,05% dei predetti fondi.

Si considerano operazioni di importo esiguo del Gruppo bancario le operazioni con valore inferiore:

- (in caso di persone giuridiche) a euro 400.000 ovvero 0,05% in rapporto ai fondi propri a livello consolidato;
- (in caso di persone fisiche) a euro 200.000 ovvero 0,025% in rapporto ai fondi propri a livello consolidato.

Per le operazioni ordinarie del Gruppo bancario con soggetti collegati è necessario che:

- la pertinente delibera assunta dai competenti organi o funzioni contenga elementi che comprovino il loro carattere ordinario facendo riferimento alla definizione contenuta nel presente regolamento;
- siano previsti appositi flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, ogni primo trimestre, un adeguato monitoraggio al Comitato Rischi, per l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBankmedesima di eventuali interventi correttivi.

Per le operazioni con soggetti collegati rappresentati da società controllate¹ o sottoposte a influenza notevole è necessario che non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati. La valutazione della sussistenza di tali interessi è effettuata in base a criteri preventivamente definiti e formalizzati dalla Capogruppo/CiviBank e adottati da ciascuna società del Gruppo bancario.

Può reputarsi che sussistano interessi significativi di altri soggetti collegati nei seguenti casi:

- un esponente aziendale delle società coinvolte nell'operazione detiene una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale di una di tali società;
- un esponente aziendale delle società coinvolte nell'operazione detiene un consistente rapporto di natura patrimoniale con una di tali società suscettibile di incentivare la conclusione dell'operazione medesima;
- le società coinvolte nell'operazione condividono esponenti aziendali che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti in misura significativa dall'operazione per gli effetti che la stessa produce sui risultati conseguiti dalle società controllate o collegate.

Non rientrano comunque nel novero delle operazioni con soggetti collegati e non sono pertanto assoggettate alla disciplina le operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto.

La Capogruppo fornisce anche gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole società del Gruppo che intendono avvalersi della suddetta deroga, ai fini della valutazione della sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati, anche individuando specifiche fattispecie indicative della presenza di tali interessi.

In proposito, la mera condivisione fra le suddette società di uno o più esponenti aziendali non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei a escludere la facoltà di esenzione né rappresenta, di per sé, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate della Capogruppo/CiviBank o a essa collegate.

Ferma restando la valutazione di significatività da effettuarsi caso per caso, in via generale possono sussistere interessi significativi nei seguenti casi:

- le società coinvolte nell'operazione condividano esponenti aziendali che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti in misura significativa dall'operazione per gli effetti che la stessa produce sui risultati conseguiti dalle società controllate o collegate;
- un esponente delle società coinvolte detenga una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale delle stesse.

Per le operazioni anzidette devono altresì essere previsti appositi flussi informativi, anche di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale ogni primo trimestre, un adeguato monitoraggio su queste operazioni al Comitato Rischi, per l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank medesima di eventuali interventi correttivi.

1 Ad esclusione delle operazioni effettuate tra società del Gruppo bancario tra le quali intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, che non rientrano nel novero delle operazioni con soggetti collegati.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
individuare le operazioni di importo esiguo con soggetti collegati e applicare la relativa esenzione	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
individuare le operazioni ordinarie con soggetti collegati e applicare i relativi requisiti di esenzione	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
individuare le operazioni con soggetti collegati rappresentati da società controllate o sottoposte a influenza notevole e applicare i relativi requisiti di esenzione	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank;

	Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
prevedere appositi flussi informativi per consentire il monitoraggio su queste operazioni al Comitato Rischi, per l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank medesima di eventuali interventi correttivi	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl

1.3.7 Art. 136 TUB

Per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB - operazioni che sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione - si applica:

- per la fase pre deliberativa delle operazioni di minore rilevanza le regole a tal riguardo descritte al precedente paragrafo "Deliberazioni delle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati", precisamente fornendo con anticipo completa e adeguata informativa sui profili dell'operazione oggetto di delibera; mentre per la fase pre deliberativa delle operazioni di maggiore rilevanza si applicano le regole descritte al precedente paragrafo "Deliberazioni delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati";
- riguardo alla successiva fase deliberativa non è invece richiesto il parere del Comitato Rischi, ma i verbali delle deliberazioni consiliari di approvazione delle operazioni o la documentazione presentata devono comunque fornire adeguata motivazione ed idonei elementi a supporto della stessa in merito all'opportunità e alla convenienza economica per il Gruppo bancario e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici delle operazioni medesime, rispetto a quelli standard o di mercato. La deliberazione deve essere presa dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

1.4. Informativa al pubblico

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per la fase in oggetto.

L'informativa al pubblico disciplinata nel presente aspetto riguarda unicamente le (e pertanto si applica solo alle) operazioni di maggiore rilevanza con "parti correlate" come definite dal relativo regolamento Consob (delibera n. 17221 d.d. 12/03/2010 e successive modifiche).

In particolare, l'informativa viene effettuata con la pubblicazione di un documento informativo che descrive le caratteristiche dell'operazione e le motivazioni economiche che hanno determinato la Capogruppo/CiviBank al compimento delle predette operazioni nonché le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

1.4.1 Documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza

Per le operazioni di maggiore rilevanza con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata la Capogruppo/CiviBank predispone un apposito documento informativo secondo le pertinenti prescrizioni dettate dal citato regolamento Consob sulle "operazioni con parti correlate".

Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge e dal presente regolamento, il documento informativo deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Capogruppo/CiviBank e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo VI del Regolamento Emittenti entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione o, qualora questo deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Per le operazioni di maggiore rilevanza con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata di competenza dell'Assemblea dei soci il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Capogruppo/CiviBank e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo VI del

26 di 34

Regolamento Emittenti entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea stessa. In tale ipotesi, qualora vi siano degli aggiornamenti rilevanti al documento informativo già pubblicato, entro il ventunesimo giorno precedente l'Assemblea, la Capogruppo/CiviBank mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale o nel suo sito internet, una versione aggiornata del documento.

Nei medesimi termini previsti nel presente aspetto, la Capogruppo/CiviBank:

- mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale o nel suo sito internet, anche i pareri (eventualmente per estratto) del Comitato Rischi¹;
- trasmette alla Consob il documento informativo e i predetti pareri del Comitato Rischi.

1 La previsione si applica agli eventuali pareri non solo del Comitato Rischi ma anche degli esperti indipendenti scelti secondo le caratteristiche di cui alla nota 2 del paragrafo 1.3.3 e alla nota 2 del paragrafo 1.3.4, e ai pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
predisposizione del documento informativo relativo all'operazione con parti correlate	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
deposito presso la sede sociale o nel sito internet del documento informativo relativo all'operazione con parti correlate e dei connessi pareri del Comitato Rischi	Servizio Segreteria Societaria;
deposito presso la sede sociale o nel sito internet del documento informativo relativo all'operazione con parti correlate da sottoporre all'Assemblea dei soci e dei connessi pareri del Comitato Rischi	Servizio Segreteria Societaria;
trasmissione alla Consob del documento informativo relativo all'operazione con parti correlate e dei connessi pareri del Comitato Rischi	Servizio Segreteria Societaria;

1.4.2 Documento informativo in caso di cumulo di operazioni

Il documento informativo indicato nel precedente aspetto "Documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza" deve essere predisposto anche quando, durante l'esercizio, vengono concluse con una medesima parte correlata o con soggetti correlati a quest'ultima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino - ove cumulativamente considerate - la pertinente soglia di rilevanza.

Il documento informativo sulle suddette operazioni è messo a disposizione del pubblico dalla Capogruppo/CiviBank, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo VI del Regolamento Emittenti, entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il documento contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Nel medesimo termine la Capogruppo/CiviBank:

- mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale o nel suo sito internet, anche i pareri del Comitato Rischi;
- trasmette alla Consob il documento informativo e i predetti pareri del Comitato Rischi.

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione dal pubblico entro 15 gg. dal momento in cui la Cassa ha avuto notizie dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Ai fini del cumulo come identificato nel presente aspetto, non si considerano:

- le operazioni esenti di cui al precedente aspetto "Esenzioni e deroghe per alcune categorie di operazioni con soggetti collegati" del presente regolamento (operazioni di importo esiguo, operazioni ordinarie, operazioni con società controllate o sottoposte a influenza notevole).

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
predisposizione del documento informativo relativo alle operazioni cumulate con parti correlate o con soggetti correlati a queste ultime	Tutte le Direzioni; tutte le Divisioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
deposito presso la sede sociale o nel sito internet del documento informativo relativo alle operazioni cumulate e dei connessi pareri del Comitato Rischi	Servizio Segreteria Societaria;
trasmissione alla Consob del documento informativo relativo alle operazioni cumulate e dei connessi pareri del Comitato Rischi	Servizio Segreteria Societaria;

1.4.3 Documento informativo per particolari operazioni di maggiore rilevanza

Se in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate occorre predisporre anche lo specifico documento informativo previsto dal Regolamento Emittenti della Consob per le operazioni significative di fusione, di scissione, di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, di acquisizione o di cessione, può essere pubblicato un unico documento informativo.

Nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili la Capogruppo/CiviBank:

- mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo VI del Regolamento Emittenti nonché Regolamento MAR n. 596/2014, il suddetto documento informativo unitamente ai pareri del Comitato Rischi;
- trasmette alla Consob il medesimo documento informativo e i pareri del Comitato Rischi.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
predisposizione del documento informativo relativo a particolari operazioni con soggetti parti correlate	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
deposito presso la sede sociale o nel sito internet del documento informativo relativo a particolari operazioni con parti correlate e dei connessi pareri del Comitato Rischi	Servizio Segreteria Societaria;
trasmissione alla Consob del documento informativo relativo a particolari operazioni con parti correlate e dei connessi pareri del Comitato Rischi	Servizio Segreteria Societaria;

1.4.4 Documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB

In occasione del compimento delle operazioni di maggiore rilevanza rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB occorre predisporre il documento informativo descritto al paragrafo "Art. 136 TUB", che deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Capogruppo/CiviBank e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo VI del Regolamento Emittenti entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'Organo competente o qualora l'Organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in

base alla disciplina applicabile. Contestualmente alla diffusione il documento informativo deve essere trasmesso alla Consob.

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
predisposizione del documento informativo relativo all'operazione con parti correlate	Direzione Crediti;

1.4.5 Ulteriori obblighi di comunicazione al pubblico

Se un'operazione con parti correlate è soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico la Capogruppo/CiviBank riporta in aggiunta almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza previste per le operazioni di maggiore rilevanza e l'indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del relativo documento informativo;
- la procedura che è stata o che sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, l'indicazione dell'eventuale utilizzo di una facoltà di esclusione prevista dagli articoli 13 e 14 del richiamato regolamento Consob sulle "operazioni con parti correlate" e indicata nel precedente aspetto "Esenzioni e deroghe per alcune categorie di operazioni con soggetti collegati" del presente regolamento ¹;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante il parere contrario del Comitato Rischi.

¹ Compresa anche l'esclusione dei compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni del Regolamento "[Processo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione](#)" indicati al paragrafo "Individuazione delle operazioni con soggetti collegati".

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
fornire le informazioni al fine di comunicare al pubblico le ulteriori informazioni prescritte per le operazioni con parti correlate oggetto di informazioni privilegiate	Tutte le Direzioni; tutti i Servizi in staff all'Amministratore Delegato e Direttore Generale; CiviBank; Sparim S.p.A.; Sparkasse Haus; SPK OBG Srl
mettere a disposizione del pubblico nel sito internet l'informativa di cui al precedente punto	Servizio Segreteria Societaria;

1.5. Sistema dei controlli interni sulle operazioni con soggetti collegati

Di seguito vengono indicati gli aspetti da considerare secondo le Disposizioni di Vigilanza e le relative attività da svolgere per la fase in oggetto.

1.5.1 Presidi organizzativi

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni del Gruppo bancario devono assicurare il rispetto costante sia dei limiti prudenziali previsti nella fase 1.2 del presente regolamento per l'assunzione delle attività di rischio verso i soggetti collegati, sia dei criteri e delle procedure previsti nella fase "Procedure deliberative delle operazioni con soggetti collegati" del medesimo regolamento per l'adozione, da parte dei competenti organi e funzioni, delle delibere relative al compimento delle operazioni con i predetti soggetti. Ciò al fine di perseguire l'obiettivo, conforme alla sana e prudente gestione, di prevenire e di gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con i soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le relative deliberazioni sono adottate secondo i criteri e le procedure previsti nel precedente aspetto "Assunzione delle procedure per la gestione delle operazioni con soggetti collegati" del presente regolamento e vengono comunicate all'Assemblea dei soci della medesima Capogruppo/CiviBank. La connessa documentazione è tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. In particolare, le predette politiche interne in materia di controlli:

- individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie del Gruppo bancario, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse;
- stabiliscono livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e con le caratteristiche organizzative del Gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri a livello consolidato, con riferimento al complesso delle esposizioni verso tutti i soggetti collegati;
- istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto. In particolare:
 - il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti del Gruppo bancario e tra queste e il Gruppo stesso, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuito alla medesima funzione della Capogruppo/CiviBank incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulle grandi esposizioni ("grandi rischi")⁴;
 - sono adottati sistemi informativi, estesi a tutte le strutture e a tutte le articolazioni del Gruppo bancario, idonei a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni società del Gruppo una conoscenza aggiornata di tali soggetti, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. I sistemi informativi assicurano altresì che la Capogruppo/CiviBank sia in grado di verificare costantemente il rispetto dei pertinenti limiti quantitativi per le attività di rischio verso le diverse categorie di soggetti collegati;
- istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto:
 - la funzione di controllo dei rischi (controlli di secondo livello) cura la misurazione dei rischi inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
 - la funzione di conformità (controlli di secondo livello) verifica nel continuo l'esistenza e l'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dal presente regolamento;
 - la funzione di revisione interna (controlli di terzo livello) verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank eventuali anomalie, riferisce periodicamente sull'esposizione complessiva del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse e, se del caso, suggerisce le eventuali revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
 - il Comitato Rischi svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e di gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali del Gruppo bancario;
- istituiscono presidi organizzativi atti a prevenire e a gestire i potenziali conflitti d'interesse che possono sorgere, soprattutto nell'ambito dell'attività tipica di erogazione del credito, anche relativamente a un novero più ampio di soggetti - pur non rientranti nelle varie categorie di soggetti collegati contemplate dal presente regolamento - rappresentati dai dipendenti e dai collaboratori

aziendali (a diversi livelli gerarchico funzionali) del Gruppo bancario, soprattutto se questi sono portatori di interessi in altre attività (ad esempio, in quanto azionisti - diretti o per il tramite di familiari - di società). A tali fini il perimetro minimo dei soggetti da prendere in considerazione è quello costituito dal cosiddetto "personale più rilevante" identificato nel Regolamento "[Processo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione](#)", in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del Gruppo bancario. Occorre, in particolare, imporre al predetto personale l'obbligo di dichiarare le eventuali situazioni di interesse esistenti in determinate operazioni e prevedere l'attribuzione ai livelli gerarchici superiori delle varie competenze gestionali (concessioni di credito, passaggi a contenzioso ecc.) relative a tali operazioni.

1 Per le politiche interne in materia di controlli sulle operazioni con soggetti collegati un rilievo particolare rivestono le transazioni che coinvolgono come controparti gli esponenti aziendali, quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare significativi condizionamenti sulle operazioni più rilevanti del Gruppo bancario.

2 In tale ambito si considerano, in particolare, i conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (quali, ad esempio, gli investimenti immobiliari) e alle attività di consulenza e di assistenza svolte nei confronti di clientela e di altre controparti, i conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni non finanziarie, i conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori.

3 In tale ambito devono essere individuati i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai primi e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito dei prenditori. Questi casi sono individuati in via generale, avendo riguardo all'ammontare delle attività di rischio in rapporto ai fondi propri a livello consolidato, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame delle parti correlate con il Gruppo bancario.

4 Tale funzione si avvale di tutte le fonti informative disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci ecc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni e predisporre le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti collegati. Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri "off-shore" o che facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici suscettibili di ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

In sintesi, per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

Attività da svolgere	Responsabile
individuare i settori di attività e le tipologie di rapporti per i quali possono determinarsi conflitti d'interesse su proposta del Servizio Risk Management	Consiglio di Amministrazione;
stabilire livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo bancario su proposta del Servizio Risk Management	Consiglio di Amministrazione;
istituire processi organizzativi atti a identificare i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto	Direzione Operations; Direzione Crediti; Servizio Risk Management; Servizio Segreteria Societaria
istituire processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e a verificarne l'applicazione	Servizio Risk Management;
istituire presidi organizzativi per prevenire e gestire i potenziali conflitti d'interesse relativi alle operazioni con il "personale più rilevante"	Non applicabile;
verificare l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dal presente regolamento	Servizio Compliance e Antiriciclaggio;
verificare l'osservanza delle politiche interne, segnalare tempestivamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo/CiviBank eventuali anomalie, riferire periodicamente sull'esposizione complessiva del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse e, se del caso, suggerire le eventuali revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi	Servizio Internal Audit;

2. Documentazione

2.1. Documenti collegati

Nr.	Tipologia documento	Titolo documento	Codice
[1]	Regolamento	Regolamento del Comitato Rischi	14A007
	Regolamento	Regolamento generale aziendale	05B001
	Regolamento di Gruppo	Processo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione	18A007

3. Storia delle modifiche apportate

Versione 1 del 02-07-2012

- Delibera del C.d.A del 26-06-2012 - "Esame ed approvazione del regolamento soggetti collegati" (LC 2012-125 del 02/07/2012 "Emanazione/Aggiornamento Regolamenti del sistema gestionale").

Versione 2 del 28-12-2012

- Delibera C.d.A del 21-12-2012 "Aggiornamento regolamenti" (LC 2012-236 del 28/12/2012 - "Aggiornamento regolamenti"): sono state esplicitate le responsabilità delle unità coinvolte per le attività da svolgere nelle fasi del processo.

Versione 3 del 23-04-2013

- Aggiornamento importi operazioni di maggiore/ minore rilevanza/ esigue in linea al patrimonio di vigilanza; specificazione dei criteri da seguire nella valutazione della sussistenza o meno di eventuali significativi interessi di altri soggetti collegati; aggiornamento responsabilità delle unità coinvolte per le attività da svolgere nelle fasi del processo, in linea alle disposizioni di secondo livello.

Versione 4 del 04-09-2013

- Delibera C.d.A del 27-08-2013 "Regolamento Soggetti collegati" - modifica del Regolamento Soggetti Collegati su richiesta di Banca d'Italia (Prot. N° 0776147/13 del 22/08/2013) prevedendo la partecipazione al Comitato Soggetti Collegati dei soli membri che siano indipendenti in relazione alla specifica operazione in esame.

Versione 5 del 15-07-2014

- Aggiornamento responsabilità di II livello come comunicato con LC 2014-112.

Versione 6 del 31-10-2014

- Aggiornamento formale del documento in seguito all'integrazione strutturata delle informazioni in apposita procedura applicativa (Mega).

Versione 7 del 30-12-2014

- Delibera del CDA di Sparim del 05/12/2014 "Regolamenti" (LC Sparim 2014-S-00 "Recepimento Regolamenti di Gruppo"): recepimento del presente Regolamento da parte di Sparim S.p.A.

Versione 8 del 05-02-2015

- adeguamento del Regolamento al concetto di Alta Direzione attraverso la sostituzione del termine "Alta Direzione" con "Direttore Generale" (rif. delibera CdA del 12/01/2015 relativa ai nuovi Regolamenti del Processo di Governo Societario e delibera del CdA del 27/01/2015 "Aggiornamento Regolamenti").

Versione 9 del 22-01-2016

- Inserimento nel Regolamento del par. 1.2.4 “limiti operativi.

Versione 10 del 08-03-2016

- Precisazione riguardante le operazioni cd. “ordinarie” in linea con la nota di conformità della Funzione di Compliance d.d. 19.01.2016

Versione 11 del 17-02-2017

- Aggiornamento in merito al potenziale conflitto di interesse connesso all'attività professionale degli esponenti aziendali

Versione 12 del 09-08-2017

Delibera CdA dd 08.08.2017:

- Inserimento del punto 1.2.5 macro criteri dell'operazione, che riporta i criteri di massima definiti per un'operazione con soggetti collegati;
- Modifica / integrazione del paragrafo 1.3.1 con i criteri per la definizione delle “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”;
- Aggiornamento del paragrafo 1.3.3 con i criteri per le deliberazioni delle operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati, con particolare riferimento alla determinazione della convenienza economica.

Versione 13 del 15-12-2017

- Adeguamento del documento a seguito di modifiche organizzative.

Versione 14 del 11-11-2020

- Delibera CdA dd. 10.11.2020.
Adeguamento del documento alla Circolare n. 285 del 17/12/2013 – 33° aggiornamento.

Versione 15 del 14-06-2021

- Delibera CdA d.d. 11.06.2021.
Adeguamento del documento al Regolamento Operazioni con Parti Correlate - Delibera n. 17221 d.d. 12/03/2010 (aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21624 d.d.10 dicembre 2020).
- Aggiornamento dell'Allegato C, a seguito dell'acquisizione di nuova partecipazione in Autosystem SpA, e dell'Allegato F.

Versione 16 del 20-07-2022

Delibera CdA dd. 20.07.2022 (recepito in CiviBanK con delibera CdA dd. 04.08.2022)

- Adeguamento del documento in seguito all'ingresso di Banca di Cividale SpA – Società Benefit e SPK OBG Srl nel Gruppo bancario.
- Aggiornamento dell'Allegato C – Soggetti collegati del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano.

Versione 17 del 15-03-2023

Delibera CdA dd. 14.03.2023 (recepito in CiviBank con delibera CdA dd. 28.03.2023)

- Applicazione del processo Soggetti collegati anche alle operazioni con società ed enti nei quali un Esponente della Banca ricopra la carica di Amministratore o Sindaco Effettivo (p.e. nuovo finanziamenti, modifiche della classificazione, revisione che comportano una variazione del rischio per la Banca, modifica delle garanzie).
- Aggiornamento dei macro criteri delle operazioni con soggetti collegati.

Versione 18 del 23-05-2023

Delibera CdA dd. 23.05.2023 (recepito in CiviBank con delibera CdA dd. 30.05.2023)

- Precisazione al par. 1.3.6 in merito ai casi in cui possono sussistere interessi significativi di altri soggetti collegati nell'ambito delle operazioni con soggetti collegati rappresentati da società controllate o sottoposte a influenza notevole.
- Aggiornamento dell'Allegato F – Dichiarazione soggetti collegati.